

A ILLMATIC FILM GROUP srl
Illmaticfilmgroup@cert.cna.it
Jacopo Pica
Amedeo Pomponio (curatore)

E per o.c.

Regione Marche
Daniela Tisi
Laura Giulianelli
Claudia Lanari
Anna Adele Amadio
Dipartimento Sviluppo Economico
Settore Attività Produttive, Imprese e Cultura
regione.marche.culturaeimpres@emarche.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 7 L. 241/1990 – REVOCA DEL CONTRIBUTO DI € 500.000,00 CONCESSO A ILLMATIC FILM GROUP S.R.L. – PR MARCHE FESR 2021–2027 – PROGETTO “CAVACANE” (ID 64284)

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE

- con Determina n. 51 del 06.10.2023 è stato concesso a ILLMATIC FILM GROUP S.r.l. un contributo pari a € 500.000,00 a valere sul PR MARCHE FESR 2021–2027 – Asse 1, O.S. 1.3, Azione 1.3.3 – Intervento 1.3.3.3 – “Sostegno alla produzione audiovisiva anno 2023”, per la realizzazione del progetto denominato “Cavacane” (ID 64284);
- con nota prot. n. 0000036 del 16.01.2026 questa Fondazione, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990, comunicava l’avvio del procedimento di revoca del contributo;
- con nota del 24.01.2026 (prot. n. 0000063 del 26.01.2026) la società comunicava che, in data antecedente all’avvio del procedimento, aveva concesso in affitto un ramo d’azienda comprendente, tra l’altro, il progetto audiovisivo “Cavacane”, i relativi diritti di sfruttamento economico e il contributo pubblico concesso, in favore della società Overtake Production S.r.l., controdeducendo che l’operazione di affitto di ramo d’azienda “è stata espressamente autorizzata e omologata dal Giudice competente nell’ambito della procedura di concordato semplificato”, che “la gestione, lo sviluppo e la realizzazione del progetto risultano oggi nella disponibilità e sotto la responsabilità di Overtake Production S.r.l., soggetto estraneo alla procedura concorsuale, producendo effetti pienamente legittimi e opponibili ai terzi” e che la procedura di concordato semplificato “riguarda esclusivamente Illmatic Film Group S.r.l. e non può essere automaticamente estesa al progetto né al soggetto attualmente incaricato della sua realizzazione”;
- con successiva nota prot. n. 0000075 del 29.01.2026 questa Fondazione richiedeva documentazione integrativa volta a verificare la sussistenza, validità ed opponibilità ai terzi dell’asserito contratto di affitto di ramo d’azienda, nonché la legittimazione soggettiva del soggetto subentrante rispetto al contributo concesso, precisando espressamente che l’affitto

di ramo d'azienda non comporta automaticamente il subentro nei rapporti con l'Amministrazione né equivale alla fattispecie di variazione soggettiva disciplinata dall'art. 7.2 del Bando;

- la documentazione richiesta veniva trasmessa in data 05.02.2026 (prot. n. 0000086 del 06.02.2026);
- nel corso dell'istruttoria è stato acquisito, in data 17.03.2026, il parere dell'Autorità di Gestione del Programma, anche in merito alle controdeduzioni presentate, che ha concluso per la sussistenza dei presupposti per la revoca del contributo;

CONSIDERATO CHE

all'esito dell'istruttoria svolta, dalla documentazione prodotta e dagli atti acquisiti emergono le seguenti circostanze:

1. Mancato rispetto dei termini di avvio dell'attività: è stato accertato il mancato rispetto dei termini di avvio dell'intervento stabiliti dal Bando (art. 5.1.3) e dall'atto di concessione (entro 90 giorni dalla data di accettazione dell'agevolazione). L'intervento non risulta ad oggi avviato, mentre l'accettazione dell'agevolazione risale al 22.08.2024 (prot. 0000482|23/08/2024|FMARCULT|DIR|A|90.10/2023/DIR/2). Tale inadempimento integra autonoma causa di revoca espressamente prevista dalla disciplina di riferimento, risultando sufficiente, di per sé, a giustificare la perdita del beneficio.
2. omessa tempestiva comunicazione di circostanze rilevanti ai fini della permanenza dei requisiti: è emersa la mancata tempestiva informazione alla Fondazione Marche Cultura in ordine a mutamenti incidenti sulla capacità finanziaria e organizzativa dichiarata in sede di domanda, rilevante ai fini della permanenza dei requisiti di ammissibilità e della corretta esecuzione dell'intervento (art. 8.4 del bando). Tale omissione si pone in contrasto con gli obblighi informativi e di leale collaborazione gravanti sul beneficiario e rileva ai fini della legittimità del mantenimento del contributo, fatti salvi gli ulteriori accertamenti di competenza in ordine all'eventuale applicazione dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, ove ne ricorrano i presupposti.
3. Carenza dei requisiti soggettivi in capo al soggetto indicato quale subentrante: dalla documentazione acquisita risulta che la società Overtake Production S.r.l. non risulta in possesso, alla data di presentazione originaria della domanda di aiuto, dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dall'art. 2.3 del Bando, con particolare riferimento all'anzianità operativa nel settore di riferimento (lettera b): possedere codice, primario o secondario, ATECO 2007, J 59.11, codice NACE J 59.11 da almeno un anno). Tale circostanza impedisce il riconoscimento del subentro, atteso che la verifica dei requisiti soggettivi costituisce presupposto indefettibile per l'accesso e il mantenimento del beneficio e che il predetto requisito, quale requisito soggettivo di natura professionale, non fa parte del compendio aziendale trasferibile con il ramo d'azienda.

4. Inconfigurabilità di un subentro automatico nei rapporti con l'Amministrazione. L'affitto di ramo d'azienda, pur rilevante nei rapporti interprivatistici, non determina automaticamente il trasferimento del rapporto concessorio con la Pubblica Amministrazione, in assenza di preventiva valutazione e formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente. Nel caso di specie, non risulta intervenuto alcun provvedimento autorizzativo né sussistono i presupposti sostanziali per il riconoscimento della variazione soggettiva ai sensi del Bando. Ciò anche in considerazione del fatto che il contratto di affitto di ramo d'azienda è stato stipulato nell'ambito di una procedura concorsuale liquidatoria. Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, allorché il beneficiario di un contributo pubblico trasferisce i diritti di sfruttamento economico sull'opera senza previa comunicazione all'Amministrazione concedente e senza autorizzazione di quest'ultima, dismette i poteri dispositivi che garantivano il rispetto degli impegni assunti direttamente nei confronti dell'Amministrazione stessa: in tale caso, l'osservanza degli impegni originariamente sottoscritti risulta affidata a soggetto terzo mai obbligatosi con l'amministrazione e mai da questa autorizzato a subentrare nell'esercizio dell'attività produttiva sovvenzionata.

RITENUTO

che le circostanze sopra descritte integrino plurimi e autonomi presupposti di revoca del contributo concesso, ciascuno dei quali idoneo, singolarmente considerato, a sorreggere il provvedimento; che, in ogni caso, difettino i presupposti giuridici e sostanziali per il riconoscimento del subentro della società Overtake Production S.r.l. nella titolarità del contributo;

COMUNICA

alla ILLMATIC FILM GROUP S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via della Cipriana 2 – 00046 – Grottaferrata (RM), P. IVA 15668271008, la conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. 0000036 del 16.01.2026 e viste le risultanze istruttorie

REVOCA

il contributo di € 500.000,00 concesso alla predetta ILLMATIC FILM GROUP S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via della Cipriana 2 – 00046 – Grottaferrata (RM), P. IVA 15668271008, per il progetto "Cavacane" (ID 64284), a valere sul PR MARCHE FESR 2021–2027 con provvedimento del 19 del 10.05.2024.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini di legge ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla normativa vigente.

Ancona, 02.04.2026

Il Responsabile del procedimento
Andrea Agostini